

ATTO DD 443/A1614A/2022

DEL 24/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: PSR 2014-2022, bando 2018 Operazione 16.6.1 “Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l’industria” e bando 2018 Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”: ulteriore modifica dei termini per la realizzazione degli interventi; bando 2018 Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”: modifica disposizioni sull’ammissibilità degli interventi selvicolturali

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

la decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 con cui la Commissione europea ha approvato la versione vigente (11.1) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 con la quale, tra l’altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

la Misura del PSR 2014 - 2022 della Regione Piemonte denominata M16 “Cooperazione”, la sottomisura 16.8 “sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” ed in particolare l’Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”;

la Misura del P.S.R. 2014 - 2022 della Regione Piemonte denominata M16 "Cooperazione", la sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e i energia nei processi industriali" ed in particolare l'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria";

la D.G.R. n. 80 – 6272 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati, tra gli altri, gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 16.8.1 "Piani forestali e strumenti equivalenti" e dell'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria";

le successive D.G.R. n. 56-8209 del 20.18.2018 e D.G.R. n. 28-8493 del 01.03.2019 che, rispettivamente, per l'Operazione 16.8.1 e per l'Operazione 16.6.1 hanno integrato la disponibilità finanziaria assegnata con D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017;

la D.D. n. 1857 del 22.06.2018 e successiva D.D. n. 2196 del 23.07.2018 di rettifica che approvano, nell'ambito della Misura 16 - Operazione 16.8.1 del P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte, il bando 2018 per la presentazione delle domande di sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti e in particolare i punti:

5.4.1 "spese ammissibili",

5.5 "termine di realizzazione degli interventi",

9.5 "durata e termini di realizzazione dell'investimento",

da cui risulta che il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese e per la realizzazione degli interventi è la data del 27.12.2021, con successiva rendicontazione entro i 30 giorni successivi, fatta salva la possibilità di proroga, su richiesta, per un massimo di 180 gg.,

nonchè il punto:

5.3.1. "Interventi ammissibili" in cui si specifica che gli interventi selvicolturali a macchiatico negativo (realizzati alle condizioni di cui alle sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5), saranno possibili solo dopo l'approvazione formale del PFA;

la D.D. n. 3286 del 12.10.2018 e successiva D.D. n. 272 del 29.01.2019 di rettifica che approvano, nell'ambito della Misura 16 - Operazione 16.6.1 del P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte, il bando 2018 per la presentazione delle domande di sostegno all'approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria e in particolare i punti:

5.4.1 "spese ammissibili",

5.5 "termine di realizzazione degli interventi",

9.4 "durata e termini di realizzazione dell'investimento",

da cui risulta che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è la data del 22.01.2022, con successiva rendicontazione entro i 30 giorni successivi, fatta salva la possibilità di proroga, su richiesta, per un massimo di 180 gg;

il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che estende la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e che tale estensione comporta lo spostamento della data ultima di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione al 31.12.2025

la D.D. n. 677 del 22.10.2022 che, in riferimento all'estensione del periodo di programmazione e alla interferenza negativa che l'emergenza COVID ha determinato sui tempi di realizzazione delle attività, ha posto, quali nuovi termini per la realizzazione delle attività:

- il 22.01.2023 in riferimento ai punti 5.5 e 9.5 del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 del P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 1857 del 22.06.2018 e successiva rettifica con D.D. n. 2196 del 23.07.2018,

- il 27.12.2022 in riferimento ai punti 5.5 e 9.4 del bando 2018 dell'Operazione 16.6.1 del P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 3286 del 12.10.2018 e successiva rettifica con D.D. n. 272 del 29.01.2019;

considerato che in tale D.D. n. 677 del 22.10.2022, per mero errore materiale, sono stati invertiti i riferimenti

alle Operazioni 16.8.1 e 16.6.1 ed è stata omessa la modifica delle date di riferimento per l'ammissibilità delle spese di cui al punto 5.4.1 dei due bandi:

ritenuto pertanto necessario provvedere alla correzione dei suddetti errori;

considerato inoltre, con riferimento al bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 del P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte, che:

- la situazione generata dall'emergenza COVID ha condizionato anche la redazione dei Piani Forestali Aziendali, la loro presentazione per l'istruttoria regionale e l'approvazione formale, prevista dall'Art.11 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009;
- sono pervenute segnalazioni dei beneficiari della misura, in merito alla necessità di realizzare gli interventi a macchiatico negativo, anche in assenza di approvazione formale del PFA;

analizzata la situazione dei PFA previsti, e delineati i seguenti casi:

1. PFA presentato per l'istruttoria regionale, istruttoria tecnica conclusa, adozione avvenuta del PFA modificato a seguito delle integrazioni tecniche derivanti dall'istruttoria tecnica regionale e PFA presentato per l'approvazione formale della Giunta Regionale,
2. PFA presentato per l'istruttoria regionale, istruttoria tecnica conclusa, PFA in attesa dell'adozione degli organi preposti, per la presentazione finale e approvazione formale della Giunta Regionale,
3. PFA presentato per l'istruttoria regionale e istruttoria in corso,
4. PFA non ancora presentato per l'istruttoria regionale;

valutato che nei casi sopra esposti il rischio che possano essere eseguiti interventi selvicolturali difformi dai PFA è da ritenersi minimo, a condizione che:

- si adempia alle procedure di cui agli artt 4 e 6 del regolamento Forestale, di cui al DPGR n. 8/R del 20 settembre 2011;
- la loro rendicontazione in domanda di pagamento possa avvenire solo dopo la presentazione formale del PFA per l'approvazione da parte della Giunta Regionale;

valutata l'opportunità di :

- a. stabilire un nuovo termine per la realizzazione delle attività e di ammissibilità delle spese che sia unico per entrambi i bandi 2018 delle Operazioni 16.8.1.e 16.6.1 al fine di facilitare la programmazione della spesa e le attività amministrative;
- b. prevedere che tale nuovo termine sia sufficientemente dilazionato nel tempo in modo da includere i 180 gg di eventuale proroga previsti, rispettivamente, dal punto 9.4 del bando 2019 dell'Operazione 16.8.1 e dal punto 9.5 del bando 2019 dell'Operazione 16.6.1;
- c. eliminare, per quanto sopra, ogni possibilità di ulteriore proroga dei termini per la realizzazione delle attività e di ammissibilità delle spese per entrambi i bandi 2018 delle Operazioni 16.8.1.e 16.6.1;
- d. di prevedere una modifica del par. 5.3.1. "Interventi ammissibili" del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, di cui alla D.D. n. 1857 del 22/06/2018 e successiva D.D. n. 2196 del 23.07.2018, al fine di consentire che gli interventi selvicolturali a macchiatico negativo (realizzati alle condizioni di cui alle sotto-misure 8.3, 8.4 e 8.5), possano essere realizzati, sotto responsabilità del beneficiario, anche prima dell'approvazione formale del PFA (redatto grazie al finanziamento FEASR) con Delibera della Giunta Regionale, previo adempimento delle procedure di cui agli artt. 4 o 6 del Regolamento Forestale – DPGR n. 8/R del 20 settembre 2011 e che per la loro rendicontazione in domanda di pagamento si debba attendere l'adozione del PFA da parte del proponente e il suo conseguente invio per l'approvazione da parte della Giunta Regionale;

ritenuto, per quanto sopra esposto e motivato:

- a) di stabilire la data del 24 luglio 2023 quale nuovo termine per la realizzazione delle attività (punti 5.5 e 9.4 del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 e punti 5.5 e 9.5 del bando 2018 dell'Operazione 16.6.1) e di ammissibilità delle spese (punto 5.4.1 per entrambi i bandi 2018) per entrambi i bandi 2018 delle Operazioni 16.8.1.e 16.6.1 di cui, rispettivamente, alla D.D. n.1857 del 22.06.2018 rettificato con D.D. del 2196 del

23.07.2018 e alla D.D. n. 3286 del 12.10.2018 rettificato con D.D. del 272 del 29.01.2019;

b) di eliminare la possibilità di proroga di 180 gg dei termini di conclusione delle attività di cui rispettivamente, al punto 9.4 del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 approvato con D.D. n.1857 del 22.06.2018 e rettificato con D.D. del 2196 del 23.07.2018 e al punto 9.5 del bando 2018 dell'Operazione 16.6.1 approvato con D.D. n. 3286 del 12.10.2018 e rettificato con D.D. del 272 del 29.01.2019.

c) di modificare il par. 5.3.1. "Interventi ammissibili" nell'ambito del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 1857 del 22/06/2018 e successiva D.D. n. 2196 del 23.07.2018, come segue:

la frase "Tali interventi saranno possibili solo dopo l'approvazione formale del PFA." è sostituita dalla seguente: *"Tali interventi possono essere realizzati anche prima dell'approvazione formale del PFA con Delibera della Giunta Regionale, sotto la responsabilità del beneficiario e previo adempimento delle procedure di cui agli artt. 4 o 6 del Regolamento Forestale – DPGR n. 8/R del 20 settembre 2011.*

Tali interventi possono essere rendicontati in domanda di pagamento solo a conclusione dell'istruttoria tecnica, dell'adozione finale del PFA da parte del soggetto proponente e dell'invio per l'approvazione formale da parte della Giunta Regionale."

attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della

corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

DETERMINA

a) di stabilire la data del 24 luglio 2023 quale nuovo termine per la realizzazione delle attività (punti 5.5 e 9.4 del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 e punti 5.5 e 9.5 del bando 2018 dell'Operazione 16.6.1) e di ammissibilità delle spese (punto 5.4.1 per entrambi i bandi 2018) per entrambi i bandi 2018 delle Operazioni 16.8.1 e 16.6.1 di cui, rispettivamente, alla D.D. n.1857 del 22.06.2018 rettificato con D.D. del 2196 del 23.07.2018 e alla D.D. n. 3286 del 12.10.2018 rettificato con D.D. del 272 del 29.01.2019;

b) di eliminare la possibilità di proroga di 180 gg dei termini di conclusione delle attività di cui rispettivamente, al punto 9.4 del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 approvato con D.D. n.1857 del 22.06.2018 e rettificato con D.D. del 2196 del 23.07.2018 e al punto 9.5 del bando 2018 dell'Operazione 16.6.1 approvato con D.D. n. 3286 del 12.10.2018 e rettificato con D.D. del 272 del 29.01.2019.

c) di modificare il par. 5.3.1. "Interventi ammissibili" nell'ambito del bando 2018 dell'Operazione 16.8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 1857 del 22/06/2018 e successiva D.D. n. 2196 del 23.07.2018, come segue:

la frase "Tali interventi saranno possibili solo dopo l'approvazione formale del PFA." è sostituita dalla seguente: *"Tali interventi possono essere realizzati anche prima dell'approvazione formale del PFA con Delibera della Giunta Regionale, sotto la responsabilità del beneficiario e previo adempimento delle procedure di cui agli artt. 4 o 6 del Regolamento Forestale – DPGR n. 8/R del 20 settembre 2011.*

Tali interventi possono essere rendicontati in domanda di pagamento solo a conclusione dell'istruttoria tecnica, dell'adozione finale del PFA da parte del soggetto proponente e dell'invio per l'approvazione formale da parte della Giunta Regionale."

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo